



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
52	20/12/2017	50	12	6

Oggetto:

Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90, del D.D. n. 9 del 16/01/2017 "Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative), comma 1 - Processo verbale di contestazione elevato in data 16.07.2016 nei confronti del Sig. Francesco Cesarano: determinazioni".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : EAE6910E36705593576B07F9804C1156D87DA832

Frontespizio Allegato : 39FAC1A7C04265F6708D79AD75B6C248E72C4B05



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Perna Rocco

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
52	20/12/2017	12	6

Oggetto:

Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90, del D.D. n. 9 del 16/01/2017 "Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative), comma 1 - Processo verbale di contestazione elevato in data 16.07.2016 nei confronti del Sig. Francesco Cesarano: determinazioni".

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE sulla scorta dei Decreti Ministeriali 7 aprile 2015 "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97" e 11 dicembre 2015 n. 565 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", della Circolare della Direzione Generale Turismo del MIBACT 0012496 CL. 49.04.10/1 del 11.08.2016 e del parere dall'Avvocatura regionale reso con nota n. 535004 del 02/08/2016, a seguito del rapporto completo di processo verbale trasmesso, con nota n. 48/25 del 31.10.2016, dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pompei – Posto fisso Carabinieri Scavi relativo al verbale di contravvenzione n. 48/9 elevato in data 16/07/2016, è stato emesso nei confronti del Sig. Francesco Cesarano, nato a _____ e residente in _____, il Decreto Dirigenziale n. 9 del 16/01/2017, dalla competente UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi", con il quale si è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00;

CONSIDERATO CHE

- a. contro i decreti ministeriali richiamati in premessa sono stati presentati i ricorsi NRG 4787/2016 e 4954/2016;
- b. il TAR del Lazio, sez. II-quater, ha accolto i ricorsi in argomento, rispettivamente, con le sentenze n. 2831/2017 e n. 2817/2017 e per l'effetto ha annullato sia il DM 7 Aprile 2015 sia il DM 11 dicembre 2015 n. 565;
- c. Avverso le citate sentenze del TAR Lazio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MIBACT ha presentato al Consiglio di Stato i ricorsi n. 1800/2017 e n. 1841/2017;
- d. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01/08/2017, si è definitivamente pronunciato sugli appelli ricorsi nn. 1800/2017 RG e 1817/2017 RG, proposti dal MIBACT avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 2831/2017 e 2817/2017, riunendoli e respingendoli, confermando le impugnate sentenze che hanno eliminato di fatto tutte le limitazioni all'esercizio della professione di guida turistica su base nazionale e ordinando, altresì, che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

RILEVATO CHE avverso il provvedimento adottato non è stata prodotta opposizione nei termini e dalla verifica d'ufficio non risulta pervenuto il pagamento della sanzione comminata.

PRESO ATTO CHE

- a. sussiste l'interesse pubblico all'annullamento del D.D. n. 9 del 16/01/2017, atto illegittimo in re ipsa a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha confermato l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti presupposti che lo hanno determinato;
- b. è interesse dell'Amministrazione perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica attraverso azioni di deflazione del contenzioso comunque instaurabile, in opposizione alla esecuzione forzata condotta sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, con la deduzione dei fatti estintivi verificatisi successivamente alla formazione del decreto medesimo.

RITENUTO, PERTANTO,

- a. di dover provvedere ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90 (Annullamento d'ufficio), il D.D. n. 9 del 16/01/2017 e la relativa sanzione comminata al Sig. Francesco Cesarano in considerazione del venir meno dei presupposti che l'hanno determinata;
- b. di dover darne integrale comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

VISTI

- a. la legge 689/1981;
- b. la legge 241/1990;
- c. la L. R. n. 13/1983;
- d. la L.R. n. 11/1986 ss.mm.ii.;
- e. la legge n. 6 agosto 2013, n. 97;
- f. il D.D. n. 9/2017;
- g. le Sentenze del TAR Lazio, sez. II-quater, n. 2831/2017 e n. 2817/2017;
- h. la D.G.R. n. 237/2017;
- i. il Decreto Presidenziale n. 144 del 09/05/2017;
- j. la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI) N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01/08/2017.

DECRETA

Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che di seguito s'intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/90 (Annullamento d'ufficio), il D.D. n. 9 del 16/01/2017 a seguito del confermato annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti presupposti;
- 2. di dichiarare, per l'effetto, il Sig. Francesco Cesarano, nato a residente in , esentato dal pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 ingiunto con il D.D. n. 9 del 16/01/2017;
- 3. di darne integrale comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto;
- 4. di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;
- 5. di disporre l'invio del presente atto:
 - 5.1. al Sig. Francesco Cesarano, domiciliato presso lo studio c.....
 - 5.2. alla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pompei – Posto fisso Carabinieri Scavi;
 - 5.3. alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
 - 5.4. alla Struttura regionale corrispondente, nel previgente Ordinamento Amministrativo, al Servizio "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Perna